



COMUNE DI SPORMAGGIORE

Provincia di Trento

Cod.022180



Pefc/18-21-2/25

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 30/04/2024

OGGETTO SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE REVISIONE INFRA-PERODO PER LE ANNUALITÀ 2024-2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2022-2025 E TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE (TA.RI.P.) ANNO 2024

L'anno **2024** il giorno **30** del mese di **Aprile** alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
POMAROLLI MIRCO	Sindaco	SI
FLORIANI ERMES	Vice Sindaco	SI
CICCOLINI MASSIMO	Assessore	SI
ENDRIZZI MARCELLO	Assessore	SI
BERTO' SARA	Assessore	SI

Totale presenti 5

Totale assenti 0

Totale assenti giustificati 0

Assiste il Segretario Comunale, VANINI MAURIZIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. POMAROLLI MIRCO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE REVISIONE INFRA-PERODO PER LE ANNUALITÀ 2024-2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2022-2025 E TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE (TA.RI.P.) ANNO 2024

Il Responsabile del Area Economico Finanziaria propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE

Il Responsabile del Area Economico Finanziaria propone il seguente testo:

Relazione

Il finanziamento del Servizio di raccolta e smaltimento Rifiuti nel Comune di Spormaggiore svolto seguendo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della Legge n. 147 dd. 27.12.2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Con successive deliberazioni consiliari di approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani il Comune di Spormaggiore ha scelto di applicare sul proprio territorio comunale la cosiddetta tariffa puntuale (TARIP).

Fino al 31 dicembre 2020 la tariffa adottata si è richiamata espressamente e strutturalmente al modello provinciale, che trovava il proprio fondamento originario nell'art. 8 (Modello tariffario relativo al ciclo dei rifiuti) della L.P. n. 5 dd. 14.04.1998 e ss.mm. (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).

A partire dall'anno 2020 la competenza normativa è transitata in capo all'autorità regolatrice del mercato nazionale e, pertanto, i provvedimenti in materia tariffaria devono essere adottati sulla base delle disposizioni normative nazionali.

Le disposizioni normative nazionali sopra indicate sono costituite dai seguenti provvedimenti:

- ✓ Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del Servizio integrato dei Rifiuti, per il periodo 2018-2021" nonché dalla Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF della medesima Autorità recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel Servizio di gestione dei Rifiuti urbani e assimilati". La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha infatti attribuito a tale Autorità specifiche competenze in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018.
- ✓ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 recante "Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al Servizio di gestione dei Rifiuti urbani e dei Rifiuti assimilati." Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) con la quale è istituita la Tassa sui Rifiuti – TA.RI. (art. 1 comma 639) nonché la Tariffa avente natura corrispettiva – TA.RI.P., in luogo della TA.RI. (art. 1 comma 668).
- ✓ Decreto Legislativo 26 settembre 2020 n. 116 che, in recepimento delle direttive europee in materia, modifica la parte del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dedicata alle norme generali sui rifiuti ed imballaggi, prevedendo una nuova classificazione dei rifiuti (urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi), eliminando contestualmente la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani.

Tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite da:

- ✓ Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sopra indicata;

- ✓ D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la Tariffa del Servizio di gestione del ciclo dei Rifiuti urbani).

Con la Deliberazione n. 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella Deliberazione n. 57/2020/R/RIF), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del Servizio integrato dei Rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti. Il MTR ha disposto l'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Con la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 che si contraddistingue, rispetto al precedente, dalla sua valenza pluriennale, abbracciando l'intero secondo periodo regolatorio 2022-2025, con la previsione di un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie ed una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente Territorialmente Competente. Con la Deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021 di "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2)" ARERA ha, tra gli altri, determinato il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7% per ciascun anno del periodo 2022-2025, oltre che il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del Servizio del ciclo integrato dei Rifiuti urbani, pari a 6,3%.

All'articolo 7 della citata Deliberazione n. 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

- ✓ sulla base della normativa vigente, il Gestore predisponga il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente Territorialmente Competente;
- ✓ il Piano Economico Finanziario sia soggetto ad aggiornamento biennale e sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- ✓ la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario e venga svolta dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore;
- ✓ sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente Competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del Servizio integrato dei Rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

Il riferimento normativo per la definizione dei Criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, da parte dei Comuni che intendono mantenere la tariffa puntuale (avente, quindi, natura corrispettiva (TA.RI.P.) di cui all'art. 1, commi 667 e 668 della L. n. 147/2013) in luogo della tassa (TA.RI.), è rappresentato dal D.M. 20 aprile 2017.

L'art. 4 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani (TA.RI.P.), in materia di gestione e costo del servizio, prevede che il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario secondo le direttive di ARERA.

Il combinato disposto dei commi 2 e 3 del successivo art. 5, in continuità con gli anni pregressi, sancisce: *"che la tariffa determinata annualmente in base al Piano Economico Finanziario (PEF) redatto in conformità alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al D.P.R. n. 158/1999 ove applicabile, dovrà garantire la copertura integrale del costo del servizio"*.

Rilevato che tra i costi variabili vi sono rilevanti voci di spesa non correlate al rifiuto indifferenziato, quali, ad esempio, le raccolte differenziate, tra cui spicca per entità di costo quella dei rifiuti organici, si è ritenuto

maggiormente equo, nell'attesa di poter disporre di dati maggiormente consolidati circa la quantità delle varie tipologie di rifiuti conferiti da ciascuna utenza, introdurre una quota di tariffa variabile volta a coprire parte dei costi per servizi comunque messi a disposizione di tutte le utenze, quand'anche non utilizzati, per evitare di far gravare la totalità dei costi variabili, che ormai costituiscono quasi la metà del totale, esclusivamente ai soli conferenti rifiuto residuo indifferenziato, che rappresenta solo una parte del servizio reso all'utenza. Questa facoltà è prevista dall'articolo 9, comma 1, del D.M. 20 aprile 2017, che così recita: *"In fase di definizione della parte variabile della tariffa per il Servizio di gestione dei Rifiuti urbani, il Comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi."* Tale quota della parte variabile della tariffa viene denominata "Quota Servizi" e va ad assorbire la funzione precedentemente svolta dai volumi minimi fatturati anche se non effettivamente realizzati, che pertanto non verranno più conteggiati.

Il Piano Economico Finanziario, ai sensi delle delibere di ARERA, deve presentare dei contenuti minimi che comprendono:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del Servizio di gestione integrata dei Rifiuti Urbani, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il Servizio di gestione integrata dei Rifiuti Urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - la ricognizione degli impianti esistenti.

Il PEF deve altresì includere una tabella - corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al Servizio integrato di gestione dei Rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nelle delibere di ARERA.

Con deliberazione giuntale n. 44 dd. 27.04.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, la Giunta comunale ha approvato la revisione infra-periodo per le annualità 2023-2025 del piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 e tariffa rifiuti puntuale (ta.ri.p.) anno 2023.

Vista la deliberazione 389/2023/R/RIF dell'Autorità ARERA relativa all'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), che stabilisce i criteri per determinare le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani in base ai costi efficienti e agli obiettivi di economia circolare.

Il Comune di Spormaggiore, per l'acquisizione dei dati e degli elementi necessari per la predisposizione della revisione infra-periodo 2023-2025 del PEF 2022-2025, si è rivolto al Gestore del Servizio, l'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale – A.S.I.A. di Lavis, per quanto di competenza dello stesso.

ASIA ha provveduto a redigere, a norma delle delibere di ARERA, la necessaria dichiarazione di veridicità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'autenticità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, dichiarazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

È compito dell'Ente Territorialmente Competente, od altro soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore, procedere alla validazione, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione della revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario.

Si prende atto a tal proposito la validazione del Piano Economico Finanziario di ASIA è stata delegata ai Revisori dei Conti dei Comuni di Cimone, Garniga Terme, Mezzolombardo, Valle laghi, Mezzocorona, Cembra Lisignago, Altavalle e Roverè della Luna, attribuendo nel contempo la delega a fungere da capofila

al Comune di Lavis, che ha formalizzato l'incarico ai tre revisori menzionati con Provvedimento Giunta n. 118 dd. 11.04.2024.

Visto, il Parere di Validazione del PEF 2022-2025 – aggiornamento 2024-2025 di data 17/04/2024 e sottoscritto dai revisori dei conti sopra indicati dott.ssa Patrizia Filippi, dott.ssa Marica Dalmonego e dott.ssa Sonia Valorzi.

È necessario, quindi, stabilire le tariffe applicabili alle utenze del Comune di Spormaggiore per ottenere la copertura totale dei costi così come rappresentati nel P.E.F. revisionato per le annualità 2023-2025 già descritto nei precedenti capoversi.

Atteso che la superficie produttiva di rifiuti delle utenze domestiche è pari a circa il 91,00%, mentre quella delle attività produttive è pari a circa al 9%, per entrambe le categorie tariffarie non è più prevista la quota di volume minimo obbligatorio, applicato fino all'esercizio 2021, ai sensi di quanto previsto dal modello tariffario provinciale al tempo vigente ed oggi non più esistente.

Come previsto all'art. 15 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani Puntuale (TA.RI.P.), la parte variabile è costituita da una quota servizi e una quota consumi. La quota consumi è determinata in base ai kg di rifiuto non riciclabile conferito e misurato, la quota servizi è dovuta a copertura dei costi variabili per la raccolta delle frazioni di rifiuti per i quali non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite.

Esaminata la proposta di Listino tariffario elaborato dall'Ente gestore ASIA di Lavis sulla base del nuovo MTR-2 da cui si evince quanto di seguito:

- ✓ I costi riprodotti nel Listino fornito da ASIA si assestano conseguentemente sui seguenti importi per l'anno 2024:

Costi Utenze Domestiche					
		Fissi	€	61.037,56	46,11%
Variabili	€	42.806,22	60%		
Quota					
Variabili	€	28.537,48	40%		
Quota					
		Variabili	€	71.343,70	53,89%
91,00%	Totale Costi Utenze Domestiche		€	132.381,26	100,00%
Costi Utenze Produttive					
		Fissi	€	6.036,68	46,11%
Variabili	€	4.233,58	60%		
Quota					
Variabili	€	2.822,39	40%		
Quota					
		Variabili	€	7.055,97	53,89%
9,00%	Totale Costi Utenze Produttive		€	13.092,65	100,00%
100%	Totale Costi		€	145.473,91	
		Tot. Costi Variabili	€	78.399,67	53,89%
		Tot. Costi Fissi	€	67.074,24	46,11%
		Costi Complessivi	€	145.473,91	100,00%

Richiamato l'art. 16 del Regolamento comunale che prevede:

Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal "Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale", il Comune, in sede di approvazione del Piano Finanziario, determina annualmente l'importo (Euro/anno per nucleo familiare) delle agevolazioni da applicare.

Richiamato l'art. 18 del Regolamento comunale che prevede che il Comune si sostituisca parzialmente nel pagamento della Tariffa nei seguenti casi:

a) utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altri motivi, producano elevate quantità di rifiuti provenienti da ausili sanitari per l'incontinenza (pannoloni, traverse, ecc.) o altro ad esclusione delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o Ente gestore intervengano già con contributo economico diretto; il riconoscimento alla sostituzione è condizionato al parere tecnico dell'Ente gestore del servizio rifiuti che ne autorizza lo smaltimento nella frazione indifferenziata del rifiuto; l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare comprovati da idonea documentazione medica.

d) Utenze, di famiglie residente nel Comune, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età inferiore a ventiquattro mesi e, in caso di gemelli, inferiore ai trentasei mesi. L'agevolazione viene stabilita in misura fissa per ogni bambino in sede di determinazione della tariffa e riguarda una riduzione della quota variabile.

Ritenuto necessario definire la misura dell'incentivo previsto dall'art. 16 Regolamento (pratica compostaggio) nella misura pari al 20% della quota fissa per l'applicazione della tariffa ;

Ritenuto altresì necessario le seguenti agevolazioni previste all'art. 18:

a) di fissare nella misura litri 1200 (kg 207,61) il volume annuo per il quale il Comune si sostituisce nel pagamento della tariffa ai sensi dell'art. 18 lettera a) del regolamento comunale (utenze domestiche ove siano presenti persone che producono elevate quantità di tessili sanitari, come pannoloni) stimando in Euro 1500,00.= annui l'importo da iscrivere in apposito capitolo di spesa a carico del bilancio comunale.

b) di fissare in litri 240 (kg 41,52) il volume annuo per il quale il Comune si sostituisce nel pagamento della tariffa ai sensi dell'art. 18 lettera d) (Utenze, di famiglie residente nel Comune, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età inferiore a ventiquattro mesi e, in caso di gemelli, inferiore ai trentasei mesi) stimando in Euro 850,00.= annui l'importo da iscrivere in apposito capitolo di spesa a carico del bilancio comunale.

Sottolineata, pertanto, la necessità di stabilire, per l'anno 2024, la misura delle agevolazioni di cui agli artt. 16, 18 del più volte menzionato Regolamento.

Per quanto sopra premesso e rilevato,

Ritenuto di procedere ad approvare la revisione infra-periodo per le annualità 2024-2025 del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 e le tariffe da applicare per l'anno 2024;

LA GIUNTA COMUNALE

- Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, resi dai Responsabili del servizio competente;
- Atteso che, sulla base dei dati e degli elementi forniti da A.S.I.A. ai quali sono stati aggiunti quelli di competenza diretta del Comune (personale, spazzamento strade, ecc.) è stato redatto il piano finanziario che forma parte integrante del presente provvedimento, secondo le indicazioni fornite da ARERA;
- Considerato che nel nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 il legislatore ha previsto che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani Finanziari del Servizio di gestione dei Rifiuti urbani, le Tariffe e i Regolamenti della TARI e della Tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;
- Rilevato inoltre che il comma 11 dell'articolo 43 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ha inoltre integrato la predetta deroga di cui al comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 disponendo testualmente che *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per"*

l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

- Sentita la discussione di cui nel processo verbale di seduta;
- Visto l'allegato alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF: “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 MTR”;
- Vista la Deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF: “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- Vista la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Vista la Deliberazione ARERA n. 459/2021/R/RIF “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- Visto il Decreto Legge n. 41 dd. 23 marzo 2021, convertito con Legge n. 69 dd. 21 maggio 2021;
- Richiamato il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani Puntuale (TA.RI.P.) così come approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd. 19/04/2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- Visto il Regolamento di Contabilità;
- VISTA la deliberazione consiliare n. 43 dd. 28.12.2023, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2024-2026.
- VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 25/01/2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2024-2026.
- Vista altresì la delibera giuntale n.11 del 25/01/2024 con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e di organizzazione, in sigla PIAO, del comune di Spormaggiore.

Giudicata la proposta meritevole di accoglimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo,

DELIBERA

1. di approvare, con riferimento all'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed al Metodo Tariffario Servizio integrato di gestione dei Rifiuti 2022-2025 (MTR-2) di cui alle Delibere n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 e n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA, l'aggiornamento biennale (2024-2025) del PEF - Piano Economico Finanziario – per il periodo 2022-2025 (Allegato 1), che, completa degli allegati come di seguito, forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:
 - la relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 – aggiornamento biennale (2024-2025) ai sensi delle Delibere ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF e 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF dell'Ente Gestore ASIA (Allegato 2),
 - la dichiarazione di veridicità del Rappresentante legale dell'Ente Gestore ASIA (Allegato 3),
 - la relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 – aggiornamento biennale (2024-2025) ai sensi delle Delibere ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF e secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2 della Determinazione 06/11/2023, n. 1/DTAC/2023 di ARERA da parte dell'Ente Territorialmente Competente (Allegato 4),
 - parere per validazione del PEF 2022-2025 – aggiornamento biennale 2024-2025 dei Revisori dei Conti incaricati di cui in premessa (Allegato 5),
 - il listino Tariffa Puntuale anno 2024 (Allegato 6),
 - il listino Prezzi Attività Varie di ASIA anno 2024 (Allegato 7);

2. di approvare, conseguentemente, la tariffa per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti urbani TA.RI.P, a valere dal 1° gennaio 2024, per le utenze domestiche e non domestiche, costituita da:
- a. una parte fissa;
 - b. una parte variabile, composta da:
 - b.1 una quota servizi;
 - b.2 una quota consumi.
- come evidenziato nei prospetti riepilogativi di seguito riportati:

TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA (al netto di I.V.A. nella misura di legge)

2024				
<i>Categoria</i>	Quota fissa	Quota Aggiuntiva	<i>costo litro</i>	<i>costo kg</i>
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>		
01. musei biblioteche scuole luoghi di culto	€ 0,35360	€ 0,13060	0,210 litro	1,34529 kg
02. Campeggi, distributori carburanti	€ -	€ -	0,210 litro	1,34529 kg
03. Stabilimenti balneari	€ -	€ -	0,210 litro	1,34529 kg
04. Esposizioni, autosaloni	€ 0,33150	€ 0,12560	0,210 litro	1,34529 kg
05. Alberghi con ristorante	€ 1,18260	€ 0,44160	0,210 litro	1,34529 kg
06. Alberghi senza ristorante	€ 0,88410	€ 0,32910	0,210 litro	1,34529 kg
07. Case di cura e riposo	€ -	€ -	0,210 litro	1,34529 kg
08. Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,10510	€ -	0,210 litro	1,34529 kg
09. Banche ed istituti di credito	€ 0,67990	€ 0,22610	0,210 litro	1,34529 kg
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	€ 0,96150	€ 0,35720	0,210 litro	1,34529 kg
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,18260	€ 0,44210	0,210 litro	1,34529 kg
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,	€ 0,79580	€ 0,29640	0,210 litro	1,34529 kg
13. Carrozzeria, autoufficio, elettrauto	€ -	€ -	0,210 litro	1,34529 kg
14. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,47530	€ 0,17580	0,210 litro	1,34529 kg
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,60790	€ 0,22610	0,210 litro	1,34529 kg
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ -	€ -	0,210 litro	1,34529 kg
17. Bar, caffè, pasticceria	€ 4,02270	€ 1,46710	0,210 litro	1,34529 kg
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi	€ 1,94490	€ 0,72500	0,210 litro	1,34529 kg
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,70180	€ 0,63250	0,210 litro	1,34529 kg
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ -	€ -	0,210 litro	1,34529 kg
21. Discoteche, night club	€ -	€ -	0,210 litro	1,34529 kg

TARIFFA UTENZA DOMESTICA (al netto di I.V.A. nella misura di legge)

Anno 2024			
Categoria	Euro	quota aggiuntiva	costo litro/KG
		Euro	
Componenti 1	99,38280	37,55910	
Componenti 2	116,75810	43,38220	
Componenti 3	127,75180	47,97020	
Componenti 4	137,21480	51,65960	costo litro
Componenti 5	146,67800	54,53390	0,2100
Componenti 6 o più	153,77530	43,97900	costo al kg
Non residenti - componenti 1	99,38280	39,57380	1,34529
Non residenti - componenti 2	116,75810	43,09940	
Non residenti - componenti 3	127,75180	47,62710	
Non residenti - componenti 4	137,21480	51,01560	

c) TARIFFA VARIABILE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI UTENZA

(art. 15 Regolamento comunale) €. 0,2100 al litro, costo al kg. €. 1.34529)

3. di dare atto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della parte fissa della tariffa, trovano giustificazione nell'adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici individuati su macro ambiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
4. Di definire la misura dell'incentivo previsto dall'art. 16 Regolamento (pratica compostaggio) nella misura pari al 20% della quota fissa per l'applicazione della tariffa, rapportata ai effettivi giorni annui di effettuazione
5. Di fissare i seguenti volumi annui :
 - a) nella misura di litri 1200 (kg 207,61) il volume annuo per il quale il Comune si sostituisce nel pagamento della tariffa ai sensi dell'art. 18 lettera a) del regolamento comunale (utenze domestiche ove siano presenti persone che producono elevate quantità di tessili sanitari, come pannoloni) stimando in Euro 1500,00.= annui l'importo da iscrivere in apposito capitolo di spesa a carico del bilancio comunale. Qualora i conferimenti siano inferiori a litri 1200 la stessa verrà riconosciuta per i litri effettivamente conferiti.
 - b) di fissare in litri 240 (kg 41,52) il volume annuo per il quale il Comune si sostituisce nel pagamento della tariffa ai sensi dell'art. 18 lettera d) (Utenze, di famiglie residente nel Comune, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età inferiore a ventiquattro mesi e, in caso di gemelli, inferiore ai trentasei mesi) stimando in Euro 850,00.= annui l'importo da iscrivere in apposito capitolo di spesa a carico del bilancio comunale. L'agevolazione verrà calcolata su base giornaliera, se non vi sarà alcun svuotamento non si avrà diritto alla stessa.
6. di demandare a successivo provvedimento la quantificazione puntuale e l'imputazione corretta al Bilancio comunale del mancato gettito di cui ai precedenti punti del presente dispositivo;
7. di sottolineare che, secondo le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché del nuovo MTR-2 elaborato da ARERA, il gettito conseguente alle tariffe come determinate con il presente provvedimento, garantirà, per l'anno 2023, la copertura dei costi esposti nel Piano Economico Finanziario;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo;
9. di trasmettere ad ARERA la presente deliberazione completa degli eventuali allegati, a cura dell'Ufficio

comunale competente e mediante la piattaforma on-line predisposta, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 6 della delibera n. 443/2019/R/RIF e ss.mm. della stessa Autorità;

10. di trasmettere ad ASIA la presente deliberazione a cura dell'Ufficio comunale competente;
 11. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 23/1992 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2/2018;
- ed, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e della L.P. n. 23/1992 e s.m. alternativamente:
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010.
 -



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 46**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE REVISIONE INFRA-PERODO PER LE ANNUALITÀ 2024-2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2022-2025 E TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE (TA.RI.P.) ANNO 2024**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali Regione T.A.A. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/04/2024

Il Responsabile di Settore
Diego Tanel

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali Regione T.A.A. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Diego Tanel

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
POMAROLLI MIRCO

IL Segretario Comunale
VANINI MAURIZIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Spormaggiore. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

POMAROLLI MIRCO in data 02/05/2024
Maurizio Vanini in data 02/05/2024